

N. 02407/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04496/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4496 del 2014, proposto da:

- Associazione Giuristi per la Vita, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Amato, Giorgio Razeto, Maria Luisa Tezza, Stefano Spinelli e Salvatore Francesco Donzelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donzelli in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 20;

- Unione Cattolica Farmacisti Italiani, Forum delle Associazioni Familiari, Aigoc Associazione Italiana Genecologi e Ostetrici Cattolici, Associazione Pro Vita Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Gianfranco Amato, Salvatore Francesco Donzelli, Giorgio Razeto, Stefano Spinelli e Maria Luisa Tezza ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Donzelli in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 20;

contro

- Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
 - Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore;
- rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono per legge domiciliati;

nei confronti di

Soc Hra Pharma Italia Srl, Soc Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco, Acraf Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituite in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Soc Laboratoire Hra Pharma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Alberto Romano e Nikolaus Walter Maria Suck, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Romano in Roma, viale XXI Aprile n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione 2215/2013 di modifica dell'autorizzazione per l'immissione in commercio del medicinale per uso umano 'norlevo' (14a00534)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, del Ministero della Salute e della interveniente ad opponendum;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistono, sotto il profilo del fumus, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare avuto presente, in linea con quanto evidenziato dalle resistenti amministrazioni, che recenti studi hanno dimostrato che il farmaco Norlevo non è causa di interruzione della gravidanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) Respinge la proposta istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)